

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/9/2012

CITTA' DI NOVI LIGURE

Ufficio P.S. – Commercio

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE VENDITE STRAORDINARIE

Art. 1 – Oggetto e finalità.

- 1.1 L'Amministrazione Comunale della Città di Novi Ligure, nel rispetto dell'art. 15, comma 6, del D.lgs 114/98, preso atto del trasferimento delle funzioni amministrative, operato dalla Regione Piemonte all'art. 12 della Legge Regionale 28/99 e tenuto conto degli artt. 13, 14, 15 della stessa legge regionale 28/99, disciplina attraverso apposito Regolamento le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali all'interno del proprio territorio, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese di commercio.
- 1.2 Per le vendite di fine stagione la disciplina tiene conto delle scelte operate dalle Amministrazioni Comunali confinanti.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

- 2.1 Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante su area privata o su area pubblica offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

Art. 3 – Vendite di liquidazione.

- 3.1 Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda commerciale, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.
- 3.2 L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione all'ufficio Commercio del Comune di Novi Ligure. La vendita potrà essere iniziata solo decorsi trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dello stesso.

3.3 La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita. Qualora questa non fosse individuata si intende essere quella di vendita già oggetto di autorizzazione o di comunicazione;
- b. La data di inizio e quella di fine della vendita. Detto periodo non potrà essere superiore a quello previsto all'art. 3.5;
- c. Il motivo della liquidazione e gli estremi di presupposto, secondo il disposto dell'art. 3.4;
- d. Le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa.

3.4 Gli estremi di presupposto da indicare relativamente al motivo della vendita possono essere i seguenti:

- a. Cessazione dell'attività, da documentarsi tramite produzione della relativa SCIA;
- b. Cessione di azienda, da documentarsi tramite atto pubblico di cessione allegato alla relativa SCIA;
- c. Trasferimento di sede, da documentarsi tramite produzione della relativa SCIA;
- d. Trasformazione o rinnovo locale, da documentarsi tramite la documentazione prodotta agli/dagli Uffici del Settore Edilizia e Urbanistica o, qualora non richiesta per la tipologia di intervento, da autocertificazione redatta dall'interessato nella quale vengono elencati i lavori di trasformazione o rinnovo.

3.5 La durata della vendita di liquidazione risulta relativamente al motivo della vendita così fissata:

Cessazione dell'attività: mesi tre
Cessione di azienda: mesi tre
Trasferimento di sede: mesi due
Trasformazione o rinnovo locale: mesi uno

3.6 In caso di operazioni di rinnovo dei locali di minore entità per le quali non è previsto alcun adempimento presso i Servizi Tecnici la vendita di liquidazione potrà essere effettuata solo a fronte di temporanea sospensione dell'attività necessaria per effettuare l'intervento di non meno di giorni 7, e/o di rilevante investimento richiesto per l'intervento nell'unità produttiva oggetto della liquidazione.

Art. 4 – Vendite di fine stagione.

- 4.1 Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.
- 4.2 L'effettuazione di tali vendite deve essere preceduta da comunicazione all'Ufficio

Commercio del Comune di Novi Ligure, in carta libera, a cura del titolare dell'esercizio commerciale.

4.3 La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita di fine stagione. Qualora questa non fosse individuata, si intende essere quella di vendita già oggetto di autorizzazione o di comunicazione;
- b. La data di inizio e quella di fine della vendita di fine stagione, nel rispetto del calendario fissato annualmente dal Comune;

4.4 Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per un massimo di otto settimane, anche non continuative, solo in due periodi dell'anno.

4.5 La durata delle vendite di fine stagione viene fissata con ordinanza comunale, tenuto conto delle operazioni di raccordo definite dalle Amministrazioni Comunali confinanti preso atto delle direttive regionali.

Art. 5 – Vendite promozionali.

5.1 Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione .

5.2 Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, nonché tutti quei prodotti che non sono di carattere stagionale, di moda e che non sono suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati in un breve periodo o stagione, possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 6 – Indicazione dei prezzi.

6.1 I singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali, ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo di vendita al pubblico praticato prima della vendita e quello più favorevole in termini percentuali praticato durante la vendita. Quindi i prezzi durante le vendite straordinarie dovranno essere così esposti:

- sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale
- prezzo normale di vendita barrato
- prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o ribasso, indicato in cifra fissa

Art. 7 – Asserzioni pubblicitarie e obblighi a tutela del consumatore.

7.1 Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali devono essere presentati in modo chiaro ed inequivocabile in modo da non trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di

qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

- 7.2 Tutti i messaggi pubblicitari devono contenere gli estremi della comunicazione al Comune e la durata esatta della vendita straordinaria.
- 7.3 E' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive e simili, anche come termine di paragone.
- 7.4 L'operatore deve essere in grado di dimostrare, a richiesta, la veridicità di tutte le proprie asserzioni.
- 7.5 Le merci oggetto della vendita straordinaria devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie; se la separazione non è possibile dovranno comunque essere segnalate con mezzi idonei le merci che non sono soggette alle vendite straordinarie. In caso contrario non possono essere messe in vendita merci a condizioni ordinarie.
- 7.6 E' vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita straordinaria.
- 7.6 Le merci devono essere vendute secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento di alcuni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico attraverso avvisi ben visibili.

Art. 8 – Controlli e procedure.

- 8.1 I controlli possono essere effettuati da tutti gli organi di controllo competenti a verificare le norme di tutela del mercato e della concorrenza, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento.
- 8.2 L'Amministrazione Comunale può avvalersi nei propri controlli di periti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti tribunali, oppure negli elenchi tenuti dalla C.C.I.A.A..

Art. 9 – Sanzioni.

- 9.1 Chiunque violi le disposizioni fissate in materia di vendite straordinarie è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 22 del d.lgs 114/98.
- 9.2 Nel caso di particolare gravità o recidiva si applica la sanzione accessoria prevista dall'art. 15, comma 2, della LR. 28/99.
- 9.3 Per le violazioni in materia di vendite straordinarie l'autorità competente è il Sindaco. All'Amministrazione Comunale pervengono tutti i proventi inerenti le suddette violazioni.

Art. 10 – Disposizioni finali.

- 10.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento

al d.lgs 114/98 e alla Legge Regionale 28/99.

- 10.2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 11 – Decorrenza disposizioni.

- 11.1 Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.